

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 10 del 4 marzo 1992.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 febbraio 1992, n. 872.

Regolamento CEE n. 2052/88 - Regione Umbria - Obiettivo 5/b - Sottoprogramma 1. Misura 2: Valorizzazione produzione animali. Progetto 2: Allevamenti di selvaggina. Determinazioni.

Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 10 del 4 marzo 1992.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 gennaio 1992, n. 486.

Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, art. 8, contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Determinazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 1992, n. 549.

Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione graduatoria beneficiari.

Supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 10 del 4 marzo 1992.

COMUNE DI CANNARA

(Prov. di Perugia)

STATUTO

(art. 4, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 10 del 4 marzo 1992.

COMUNE DI MARSCIANO

(Prov. di Perugia)

STATUTO

(art. 4, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale - serie generale - n. 10 del 4 marzo 1992.

COMUNE DI MONTEGABBIONE

(Prov. di Terni)

STATUTO

(art. 4, legge 8 giugno 1990, n. 142)

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 4.

Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8 e 9 del proprio Statuto ed in conformità all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, promuove la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria e concorre con gli altri enti locali territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purché il relativo statuto abbia le finalità di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione nel territorio regionale delle attività teatrali, ed in particolare a:

a) produrre direttamente spettacoli teatrali di alto valore artistico in collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni teatrali pubbliche e private avvalendosi di personale artistico e tecnico in possesso dei requisiti necessari e di elevata professionalità;

b) curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e coprodotti nelle proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e all'estero;

c) assumere la eventuale gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali nell'ambito regionale, previa convenzione con le amministrazioni locali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e artistico;

d) coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli nel territorio regionale, anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubbliche e private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Università;

e) favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e particolarmente di quello contemporaneo contribuendo allo sviluppo delle attività di sperimentazione e ricerca;

f) assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e amministrativi in campo teatrale;

g) assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali;

h) operare per le finalità sopra enunciate anche con riferimento all'ambito regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni, formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico e artistico.

Art. 2.

Costituzione della Fondazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La Giunta regionale, accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.

3. La Giunta regionale in particolare prevede che:

a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;

b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;

c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;

d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;

e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;

f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.

4. La Giunta regionale verifica inoltre che la Fondazione succeda, per la quota attinente i propri compiti istituzionali, in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti all'atto della costituzione della Fondazione, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC), di cui all'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, secondo un piano di liquidazione che operi il riparto per competenza tra la «Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria» e la «Fondazione Umbria Spettacolo», anche ai fini della determinazione del contributo regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive.

5. Lo statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale e degli altri enti fondatori.

Art. 3.

Compiti della Fondazione.

1. I compiti già affidati all'AUDAC ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1987, n. 15, concernenti il settore teatrale, sono regolati dalla presente legge.

Art. 4.

Fondo di dotazione.

1. La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria con una somma rapportata ai conferimenti degli altri fondatori in base alla normativa vigente.

Art. 5.

Contributo annuale.

1. La Regione concorre alla gestione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria con un contributo annuale ordinario determinato in modo che sommato a quello degli altri enti fondatori, non sia inferiore alla sovvenzione assegnata dallo Stato alla Fondazione per la stessa stagione teatrale.

2. Le quote annuali spettanti a ciascun ente fondatore sono stabilite d'intesa tra gli stessi.

3. L'erogazione del contributo di cui al primo comma è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività della Fondazione alle finalità della presente legge, ed a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della Fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere deliberati dall'Assemblea della stessa entro due mesi rispettivamente, dall'inizio e dalla fine della stagione teatrale.

5. Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

6. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura.

7. Qualora nell'arco di un biennio la Fondazione del Teatro Stabile dell'Umbria non raggiunga il pareggio del bilancio, gli organi sociali decadono e vengono surrogati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Norme finali e transitorie.

1. L'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, è abrogato.

2. È abrogata la legge regionale 9 marzo 1987, n. 15.

3. Fino alla costituzione della Fondazione «Teatro Stabile dell'Umbria» l'AUDAC continua a svolgere le funzioni nel settore disciplinato dalla presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1013, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: «Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria».

2. Per le finalità, altresì, di cui all'art. 5 della presente legge, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 700.000.000, da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1014, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: «Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria».

3. All'onere complessivo di lire 750.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte, quanto a lire 70.000.000 con la disponibilità del fondo globale del cap. 6120 del bilancio di previsione dell'esercizio 1991 che - a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza del bilancio 1992 e quanto a lire 680.000.000 con la disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1992.

La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 febbraio 1992

GHIRELLI

TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 1991 PRESSO L'ASSOCIAZIONE UMBRA PER IL DECENTRAMENTO ARTISTICO E CULTURALE - A.U.D.A.C. (L.R. 15/87).

N.B. I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti dalla normativa della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad eccezione del direttore assunto con contratto privatistico.

Qualifica	Livello	Numero
Direttore	contratto privatistico	1
Dirigente	X ^c	1
Dirigente	IX ^c	1
Funzionario	VIII ^c	4
Istruttore direttivo	VII ^c	4
Istruttore	VI ^c	6
Totale		17

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Carnieri, deliberazione 24 aprile 1991, n. 3711, atto consiliare n. 382 (V legislatura).

— Assegnato per il parere alla IV commissione consiliare permanente «Affari sociali» l'8 maggio 1991.

— Testo licenziato dalla IV commissione consiliare permanente con relazione del consigliere Pinotti in data 27 novembre 1991 (atto n. 382/bis).

— Esaminato ed approvato con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1992, deliberazione n. 248.

— Legge vistata dal Commissario del governo il 17 febbraio 1992.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta e affari generali ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 54, al comma 1, e della delibera la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo degli articoli 8 e 9 dello Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 344 (pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. n. 148 del 14 giugno 1971), è il seguente:

«8. La Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale.

9. La Regione riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee.

La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio.

La Regione favorisce l'associazionismo giovanile».

— Il testo dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. n. 234 del 29 agosto 1987 e riprodotta nel Suppl. ord. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre 1977, è il seguente:

«49. Attività di promozione educativa e culturale. — Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, relativa a «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1990-91», pubblicata nella G.U. n. 96 del 26 aprile 1990, è il seguente:

«7. Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica. — Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino e regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 300.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti;

teatri di minoranza linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli di carattere produttivo. In deroga a quanto previsto al quarto comma

Tali enti o associazioni stabili, che devono dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori da impiegare come prioritaria destinazione per la copertura dei costi di gestione, hanno il compito:

di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le Università, con particolare riferimento alla ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti a speciali condizioni di abbonamento.

Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sede teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività e autonomia della direzione artistica di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche in Italia nel settore teatrale. Eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30 per cento dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

qualità dell'attività di produzione dell'eventuale ospitalità.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti Enti devono inoltre presentare un progetto biennale di produzione e promozione che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa.

Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

rappresentare in sede almeno il 50 per cento delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica;

programmare una qualificata ospitalità in sede;

raggiungere, di massima, 10.000 giornate lavorative e 260 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

allestire almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale, o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

A favore di ciascun ente è biennialmente accantonato, sulla base del progetto biennale e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore a quella programmata, la sovvenzione verrà ridotta e la somma non utilizzata verrà portata in aumento della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive di cui sopra, formulata con proprio decreto, concede

biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

Per la inclusione del suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione.

Il Ministro si riserva la facoltà di fissare entro il 31 ottobre 1990, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti, che gli stessi dovranno adottare entro il 31 marzo 1991. Tale adempimento costituirà condizione per la conferma nel decreto biennale di riconoscimento. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei presidenti e dei direttori artistici degli enti.

Il Ministro si riserva altresì la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1984, n. 7, recante «Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali» (nel B.U.R. n. 6 del 28 gennaio 1981) così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, recante «Modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7. Omissis» (nel B.U.R. n. 45 del 30 aprile 1985), è il seguente:

«Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC). — La Regione al fine di assicurare la promozione, la diffusione, il coordinamento e la produzione di iniziative e manifestazioni culturali nei settori del teatro, della musica, della cinematografia, degli audiovisivi, al fine di promuovere i processi di crescita e di qualificazione del settore, di diffusione e riequilibrio nel territorio regionale, riconosce e favorisce l'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC).

Al tal fine la Regione con la presente legge eroga i contributi per la realizzazione di manifestazioni, di iniziative e di programmi da essa proposti».

Nota all'art. 3, comma unico:

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1987, n. 15, recante «Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale», pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 13 marzo 1987, è il seguente:

«1. — 1. Per la promozione, la diffusione, il coordinamento, la programmazione e la produzione di iniziative e manifestazioni culturali nei settori del teatro, della musica, della cinematografia e degli audiovisivi, in armonia con gli indirizzi e per il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, la Regione aderisce e si avvale dell'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (A.U.D.A.C.) già riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, così come modificata con l'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26».

Note all'art. 7, comma 3:

— Il testo dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» (nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:

«26. Fondi globali. — omissis

Le quote dei fondi globali non utilizzati al termine dell'esercizio nei modi sopra indicati, costituiscono economia di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. omissis».

— Il testo dell'art. 28, comma secondo, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 (vedi queste stesse note), è il seguente:

«28. Variazioni di bilancio. — omissis